



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA E L'UMBRIA

UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI
- Settore delle Relazioni Sindacali -

Protocollo n. 42889 .I

Firenze, 29/9/2016

☒ e-mail	☐ serv. postale
☐ a mano	☐ fax

Alla Segreteria Regionale
dell'O.S. U.I.L.P.A./Polizia Penitenziaria
Prato
toscana@polpenuil.it

e, per conoscenza:
Al DAP Ufficio Relazioni Sindacali
Roma

Al Segretario Generale UIL/PA
Angelo Urso
Roma

Oggetto: Invio del personale di polizia penitenziaria alla C.M.O. per i casi di infortunio in servizio.

Con riferimento alla nota n. 243 del 6 settembre u.s., si rappresenta che le problematiche inerenti l'invio alla C.M.O. del personale di polizia penitenziaria, nelle ipotesi di infortunio in servizio, sono state riscontrate anche da questo Provveditorato in relazione alle innovazioni apportate all'art. 1880 del codice del codice dell'ordinamento militare ¹ in tema di accertamento della dipendenza da causa di servizio a seguito di infortunio per lesione traumatica (cd. Modello C).

Come codesta O.S. potrà evincere dalla corrispondenza allegata, sono state richieste, già dal mese di novembre dell'anno 2015 al Direttore del Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia, le istruzioni e le indicazioni utili affinché, il medico convenzionato per le prestazioni medico legali nei confronti del personale del Corpo /DSS) e le direzioni degli istituti, possano predisporre correttamente la compilazione del modello di dichiarazione traumatica.

Tali richieste, più volte sollecitate, alla data odierna sono prive di riscontro.

Distinti saluti.

Il Provveditore
Giuseppe Martone

¹ dall'art. 13 c. 1 lett. b del Decr. Lgs. n. 8 del 2014



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE TOSCANA E UMBRIA

UFFICIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E FORMAZIONE

Protocollo 39316 /II

Firenze 6/09/2016

☒ e-mail	☐ serv. postale
☐ a mano	

Al Signor Direttore del
Dipartimento Militare di Medicina
Legale – Viale Fieschi, 16/18
LA SPEZIA

e, per conoscenza;

Alla Direzione della Casa Circondariale
di: FIRENZE-SOLLICCANO

OGGETTO: invio del personale alla C.M.O. – modello C.

Con riferimento alla nota n. 32024/1.8 del 31 agosto 2016 della Direzione della Casa Circondariale di Firenze – Sollicciano, che si allega per comodità di lettura, si rappresenta che le problematiche ivi contenute sono state già oggetto da parte di questo Provveditorato di richiesta di chiarimenti a codesto Dmml, sin dal mese di marzo del corrente anno (nota n. 11882 del 14 marzo 2016) tutt'ora prima di riscontro.

Questo Ufficio, comunque, non può esimersi dal rappresentare la modalità inusuale con la quale la necessita di accompagnare presso il C.M.L. il dipendente infortunato con i mezzi dell'Amministrazione, sia stata rappresentata da parte degli addetti all'accettazione della C.M.O. ai dipendenti infortunati e non attraverso una corrispondenza a questo Provveditorato, cui compete l'autorizzazione alla movimentazione degli automezzi e alla connesse disposizioni in merito.

Con l'occasione si sollecita anche il riscontro alla richiesta di chiarimenti sulla materia relativa all'invio del Personale di P.P. attraverso la compilazione del Modello C, alla luce delle modifiche apportate all'art. 1880 del codice dell'ordinamento militare¹ (nota n. 51664 del 19/11/2016), essendo tale questione indirettamente collegata alla problematica rappresentata con la presente missiva.

Le indicazioni che saranno fornite consentiranno a questo Ufficio di poter elaborare per gli II.PP. dipendenti, direttive univoche al fine di semplificare e ottimizzare le procedure da seguire sulla materia.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

Distinti Saluti.

IL PROVVEDITORE
Dr. Giuseppe Martone

¹ Dal l'art. 13 co.1 lett. b del Decr. Legs. N. 8 del 2014)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA
UFFICIO DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Settore del Personale -

Protocollo n. 11882 /II

Firenze 14 marzo 2016

☒ mail

Alla Direzione del Dipartimento Militare
di Medicina legale di
LA SPEZIA

Oggetto: Applicazione art. 1880 del codice dell'Ordinamento Militare -
- accertamento della dipendenza da causa di servizio - dichiarazione di
lesione traumatica modello C - tempistica e procedure.

Con la nota n. 51664 del 19/11/2015 che si richiama integralmente, questo Provveditorato ha richiesto a codesta Direzione Militare di Medicina Legale, di far conoscere le indicazioni e procedure da seguire per la compilazione del modello di dichiarazione di lesione traumatica cd. "modello C" alla luce delle modifiche apportate all'art. 1880 del codice dell'ordinamento militare dall'art. 13 co. 1 del decreto legislativo n. 8 del 2014, che alla data odierna risulta priva di riscontro.

In particolare, alla luce delle citate modifiche, preme a questo Ufficio conoscere la tempistica per la compilazione di detto modello e l'invio del dipendente presso il Centro medico Ospedaliero di codesta D.M.M.L. -

Da notizie pervenute dalle Direzioni degli II.PP. dipendenti da questo Provveditorato risulterebbe che:

- il modello "C" debba essere compilato entro 5 giorni dall'evento lesivo e inviato, entro tale termine, per posta raccomandata al C.M.L., unitamente a copia del Modello DP/4422 del modulario del Ministero della Difesa;
- diversamente, l'invio del dipendente presso il C.M.L. per la definizione del modello C, può essere effettuata entro 10 giorni dall'evento lesivo¹;
- che operatori di codesto D.M.M.L. avrebbero richiesto ad alcune Direzioni degli II.PP. che il personale sottoposto a visita (se con un braccio fasciato o ingessato) dovrebbe essere accompagnato con mezzi dell'amministrazione.

Sconoscendo tali questioni, questo Ufficio non è in grado di fornire chiarimenti alle richieste sul tema che pervengono dalle Direzioni degli Istituti dipendenti.

¹ Il dipendente può essere avviato presso il Centro medico Ospedaliero tutti i giorni dal lunedì al venerdì -- Resta fermo l'invio per la sola giornata del martedì di ogni settimana qualora trattasi di visita medico collegiale presso la C.M.O. .



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA
UFFICIO DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Settore del Personale -

In particolare dell'accompagnamento con mezzi dell'amministrazione del personale del Corpo convocato alle visite mediche, questo Ufficio non può che rappresentare le proprie difficoltà, che comunque possono essere superate, stante il fatto che l'autorizzazione per l'impiego di autovetture fuori dalla regione è il servizio di missione e nella competenza dell'Amministrazione Centrale.

Pertanto essendo necessario disciplinare ed uniformare la materia per il personale del Corpo, con direttiva Regionale di questo Provveditorato, si richiede a codesto Dipartimento Militare di voler fornire, con cortese urgenza, sulle questioni sopra elencate precise direttive al riguardo.

Si resta in attesa ringraziando anticipatamente.

Il Direttore dell'Ufficio
Dr. Oreste Cacurri





MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA
UFFICIO DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
- Settore del Personale -

Protocollo n° 51664 .II

Firenze, 19 novembre 2015

☒ e-mail	☐ serv. postale
☐ a mano	☐ fax

Alla
Direttore del Dipartimento Militare
di Medicina Legale di:
LA SPEZIA

E, per conoscenza;

Alle
Direzioni degli Istituti Penitenziari
della Regione Toscana
LORO SEDI

Alla
Direzione del Magazzino Vestiario
FIRENZE

All'Ufficio Sicurezza e Traduzioni
SEDE

OGGETTO: Applicazione art. 1880 del codice dell'ordinamento militare
- Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta -

Con le modifiche apportate all'art. 1880 del codice dell'ordinamento militare, dall'art. 13 co. 1 lett. b del Decr. Legs n. 8 del 2014, il giudizio per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, in caso di lesioni traumatiche da causa violenta può essere espresso anche sulla base di accertamenti effettuati dal dipendente, entro due giorni dall'evento, presso una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale o/o una struttura sanitaria militare.

Pertanto è possibile la compilazione nei confronti del personale militare e delle forze di polizia del previsto modello di dichiarazione traumatica anche quando l'evento lesivo non ha determinato inizialmente il ricovero presso un Centro Ospedaliero Militare e/o Struttura Pubblica del S.N.N. -

L'assenza di disposizioni di dettaglio applicative delle modifiche sopra citate, si presta a varie interpretazioni che potrebbero determinare l'errata compilazione della prevista dichiarazione di lesione traumatica "Modelli C" da parte dei D.S.S.

L'esame delle previsioni contenute all'art. 1880¹ sopra richiamato, che hanno la finalità di accelerare l'iter per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta riportate in servizio, questo Ufficio

¹ che sostituiscono l'abrogata legge n. 157 del 1 marzo 1952;



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA
UFFICIO DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
- Settore del Personale -

rileva che ne potrà essere valutata l'attivazione quando l'evento lesivo:

- a) sia stato riportato in servizio per qualsiasi causa, ad eccezione di quelle infettive, parassitarie e psichiche;
- b) essere immediate e dirette;
- c) avere il carattere dell'infortunio da causa violenta;
- d) esservi una tale evidenza di circostanza di fatto da non richiedere particolari indagini istruttorie;
- e) assenza di dolo o colpa da parte dell'infortunato.

In tale procedura, le difficoltà rappresentate dai Direttori degli Istituti Penitenziari (*equiparati ai Comandati di Corpo per la polizia penitenziaria*) e dai medici ASL. convenzionati per le prestazioni medico legale per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria (*equiparati ai DSS*) e quella di individuare il presupposto legittimante dalla lettura degli esiti degli accertamenti effettuati dall'infortunato presso una struttura del servizio sanitario nazionale (entro due giorni dall'evento) quando l'infortunio non abbia determinato il ricovero iniziale.

Nel merito, questo Provveditorato, dall'esame comparativo delle direttive emesse al riguardo dall'allora Comando Regione Militare Tosco Emiliano è dell'avviso che la compilazione del modello „C in tale ipotesi, possa legittimamente essere attivata qualora dalla lettura degli referti relativi gli accertamenti effettuati presso la A.S.L. si rilevi la presenza di lesioni certe con esiti invalidanti, anche presunti, non di modesta entità².

Difatti la mancata compilazione del modello C, ovvero qualora il Direttore del Centro Medico Ospedaliero Militare ritenga di non riconoscere l'la lesione traumatica quale dipendente da causa di servizi, non preclude per l'interessato l'iter ordinario per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio previsto dal D.P.R. 461 del 2001³.

Ciò premesso, considerata la straordinarietà dell'iter medico legale, al fine di procedere alla corretta istruzione delle relative procedure si prega codesto Dipartimento Militare di poter fornire tutte le utili indicazioni e/o direttive per la legittima compilazione del Modello C nelle ipotesi in cui il DSS debba basarsi sui risultati degli accertamenti effettuati dal dipendente, entro due giorni dall'evento, presso una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale o/o una struttura sanitaria militare.

Le direttive e/o indicazioni che saranno fornite, saranno oggetto di direttiva regionale di questo Provveditorato per i DSS ed i Comandanti di Corpo.

Si resta in attesa ringraziando anticipatamente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dr. Oreste Cacurri



² Difatti lo scopo della norma è quello di un rapido riconoscimento della dip. da causa di servizio per evitare che il dipendente possa essere soggetto alle decurtazioni stipendiali nelle ipotesi in la lesione determini lunghi periodi di assenza

³ L'art. 16 co. 4 del D.P.R. n. 51 del 2009, prevede che per le assenze dal servizio per le quali è in corso il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, non devono essere applicate le previste decurtazioni economiche previste dall'art. 68 co. 3 e 70 del D.P.R. 3 del 57, sino alla definizione delle procedure di riconoscimento, con recupero delle somme non detratte, nelle ipotesi di non riconoscimento della d.c.s.